



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 28-04-2023

Oggetto: Aliquote IMU anno d'imposta 2023 conferma - Proposta al Consiglio.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 13:00 nella sala adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Raffaele De Leonardis, nella qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti rispettivamente i sigg. Assessori:

		Presenza
Raffaele De Leonardis	Sindaco	Presente
Domenico Di Domenico	Vice Sindaco	Assente
Bonaventura Cerqua	Assessore	Presente
Rosalba Fele	Assessore	Presente
Elvira Di Nardo	Assessore	Presente
Giuseppe Pennacchio	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Balletta, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE:

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Lgs 267/2000)

Qualiano,

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

F.to **Angela Mappa**

PARERE:

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Lgs 267/2000)

Qualiano,

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

F.to **Angela Mappa**

COMUNE DI QUALIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di delibera per la Giunta Comunale Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio

OGGETTO: Aliquote IMU anno d'imposta 2023 conferma - Proposta al Consiglio

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. [13 del D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#) il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. [13](#) del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 147/2013, dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal DECRETO Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.....omissis....

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare l'articolo unico commi 53 e 54 che recitano:

- **Comma 53** *All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 %».*
- **Comma 54.** *Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».*

CONSIDERATO CHE per gli immobili locati a canone concordato dovranno rispettarsi i requisiti previsti nei parametri contenuti negli **accordi territoriali** tra associazione dei proprietari e degli inquilini e delle clausole contrattuali. A tal fine le parti provvederanno a segnalare al Comune il possesso dei requisiti in relazione al contratto, mediante dichiarazione IMU/TASI da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di stipula del contratto a canone concordato.

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) , in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica **ed acquisito** quello contabile, espressi entrambi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.56/2017;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale

- **DI STABILIRE**, per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
 - Esenzioni delle abitazioni principali e relative pertinenze;
 - **0,40%** per abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - **0,90 %** per i restanti immobili – aliquota ordinaria;
- **DI DARE ATTO CHE** in esecuzione della modifica al regolamento di cui in premessa, ai sensi della legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 articolo unico commi 53 e 54 , di cui sopra, l'aliquota per l'applicazione dell'IMU per immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n.431/98 comma 6 e comma 683, è pari al 75% dell'aliquota ordinaria cioè 0,675%;
- **DI DARE ATTO CHE** la presente delibera avrà effetto dal **1° gennaio 2023**;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
- **DI DICHIARARE** il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to Dott.ssa Angela Mappa

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del servizio interessato,

Aliquote IMU anno d'imposta 2023 - conferma - Proposta al Consiglio

Ritenuta la meritevole di approvazione

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa avente all'oggetto:

Aliquote IMU anno d'imposta 2023 - conferma - Proposta al Consiglio

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Con votazione unanime e resa a parte.

Il Sindaco
F.to De Leonardis Raffaele

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Balletta Francesca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione come attestato dal Responsabile della Pubblicazione è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 663 dal 08-05-2023 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Antonio Iuffredo

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca Balletta

Qualiano 08-05-2023

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE

L'adozione della presente deliberazione come attestato dal Responsabile della Pubblicazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line, è stata comunicata, con nota n. 7066 in data 08-05-2023 ai Sigg.ri Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Antonio Iuffredo

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca Balletta

Qualiano 08-05-2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Qualiano 08-05-2023

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca Balletta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca Balletta